



D. Lgs. 231/01

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI
VIGILANZA

Milano, 23 ottobre 2023

1	DEFINIZIONI.....	3
2	FINALITÀ	4
3	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
4	RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE	5
5	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	5
6	PRINCIPI DI RIFERIMENTO	5
6.1	GARANZIA DI ANONIMATO E PROTEZIONE.....	5
6.2	ANONIMATO	5
7	MODALITÀ DI SEGNALAZIONE	5
8	INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 <i>GENERAL DATA PROTECTION REGULATION</i> ("GDPR").....	6
9	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	7
10	ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	7
11	FACSIMILE DI MODULO SEGNALAZIONE ALL'O.D.V.	8

1 Definizioni

Azienda: Banca Cesare Ponti S.p.a.

Banca: Banca Cesare Ponti S.p.a.

BCP: Banca Cesare Ponti S.p.a.

C.d.A.: Consiglio di Amministrazione.

Codice Etico: adottato dalla Banca ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui la Banca enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

D. Lgs. 231/01 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.

Destinatari del Codice Etico: azionisti, componenti Organi Sociali, i dipendenti nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per BCP o con BCP (a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti in attività finanziaria, promotori finanziari, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, clienti).

Destinatari del Modello: i componenti degli Organi Sociali, la società di revisione, i dipendenti nonché coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per BCP e siano sotto il controllo e la direzione della Banca (a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti in attività finanziaria, promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

GDPR: Regolamento (UE) n. 2016/679, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, in inglese *General Data Protection Regulation*).

Legge 146/2006: la Legge del 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).

Modello / MOG: Modello di Organizzazione e Gestione ex artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01.

O.d.V.: Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curare che ne sia effettuato l'aggiornamento.

Segnalazione: qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione e Gestione.

Segnalazione anonima: qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili.

Segnalazione in malafede: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a un Destinatario del Codice Etico e/o del Modello.

Società: Banca Cesare Ponti S.p.a.

Soggetti segnalanti: i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Banca al fine di effettuare una segnalazione.

Soggetti segnalati: i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione e Gestione oggetto della segnalazione.

Soggetti Terzi: controparti contrattuali di BCP, sia persone fisiche sia persone giuridiche con cui la Società avvenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata e destinati a cooperare con

l'Azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo: collaboratori, fornitori; consulenti (quali società di consulenza, società di revisione, avvocati); altri soggetti terzi che abbiano con BCP rapporti contrattuali (ad es. società di outsourcing, società di somministrazione e dipendenti somministrati).

2 Finalità

La presente procedura descrive il processo per adempiere al dettato normativo imposto dalla legge del 30 novembre 2017, n.179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", che introduce di fatto il Whistleblowing e modifica l'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo modifiche al sistema disciplinare sanzionatorio e alle modalità per i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza e Controllo, regolamentato tale processo per tramite del nuovo comma 2-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01.

La Procedura di segnalazione all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 non sostituisce e non si sovrappone alla procedura di segnalazione "*Whistleblowing*", bensì si affianca ad essa nella prevenzione degli illeciti che abbiano rilevanza anche i fini del D.lgs. n. 231/2001 oltre che per la segnalazione di violazioni del Modello Organizzativo e di Gestione (c.d. reati presupposto) ovvero violazioni del codice etico della società.

3 Ambito di applicazione

La presente normativa si applica ai Destinatari del Modello e/o del Codice Etico¹, ossia:

- Azionisti;
- Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Componenti del Collegio Sindacale;
- Componenti dell'O.d.V.;
- Dipendenti (personale di prima, seconda e terza area professionale; quadri direttivi; dirigenti);
- Società di Revisione;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per BCP e siano sotto il controllo e la direzione della Banca (a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti in attività finanziaria, promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
- coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per BCP o con BCP (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consulenti, fornitori, clienti);

nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Banca al fine di effettuare la segnalazione.

I Segnalanti, nei rapporti con la Banca e secondo quanto stabilito nel Modello e nel Codice Etico, devono segnalare quanto previsto nel successivo paragrafo "oggetto della segnalazione".

¹ Gli Azionisti ed i Soggetti Terzi non sono Destinatari del Modello, perché risulta impossibile sottoporli alla formazione, ai controlli, alle procedure e agli obblighi di riporto previsti dal Modello stesso per i dipendenti e gli altri soggetti individuati quali Destinatari. Essi sono comunque destinatari del Codice Etico della Banca, che devono rispettare nei rapporti con la Società.

4 Responsabilità e diffusione

La presente procedura è parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dal Consiglio di amministrazione della Banca che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

È accessibile in formato elettronico:

- nella sezione Reporting dell'applicativo *Web 231*, accessibile dalla *intranet* aziendale BLink;
- sul sito *internet* <http://istituzionale.bper.it> (nell'area "informative e normative" del *footer*, sezione "D.Lgs. 231/01").

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

5 Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati presupposto della responsabilità amministrativa della Banca ai sensi del Decreto Legislativo n.231/2001 e dalla Legge 146/06, ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali contenuti nel Codice Etico della Banca.

6 Principi di riferimento

6.1 Garanzia di anonimato e protezione

I Soggetti Segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione. L'Organismo di Vigilanza, infatti, garantisce l'assoluta riservatezza e l'anonimato delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca.

Sono inoltre vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

6.2 Anonimato

Sebbene l'O.d.V., in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, sono, tuttavia, ammesse anche segnalazioni anonime.

In tal caso, l'O.d.V. procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti; sono prese in considerazione le segnalazioni anonime che contengano fatti rilevanti rispetto ai compiti dell'O.d.V. e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio.

7 Modalità di segnalazione

Le segnalazioni devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza o tramite comunicazione diretta o, per i dipendenti, tramite i Responsabili di Funzione (Ufficio/Servizio/Direzione/Dipendenza), i quali devono

tempestivamente trasmettere in originale quanto ricevuto all'Organismo di Vigilanza, utilizzando criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti e dell'onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione.

La segnalazione può essere inviata in qualsiasi forma, tuttavia, per agevolarne la compilazione, è disponibile un *facsimile di Modulo di segnalazione*, sia sull'applicativo *Web 231* (accessibile dalla *intranet* aziendale *Blink*) sia sul sito *internet* <https://www.bancacesareponti.it/>, riprodotto in calce alla presente.

Le segnalazioni devono circostanziare le presunte condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231 e devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

I membri dell'O.d.V., quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR"), richiedono che i dati contenuti nelle segnalazioni inoltrate tramite compilazione dell'apposito modulo o in forma libera siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità di cui al D.Lgs. 231/2001.

Inoltre, nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione. In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, l'O.d.V. si riserva di archiviare le stesse, cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

La Banca ha previsto sanzioni, censite all'interno del documento "Sistema Disciplinare" allegato al Modello di Organizzazione e Gestione, nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Tutte le comunicazioni da parte del Soggetto Segnalante nei confronti dell'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, a mezzo di:

- E-mail;
- Nota/lettera.

Per il contatto con l'O.d.V., BPER Banca ha istituito la seguente casella di posta elettronica riservata all'O.d.V. stesso cui fare pervenire le segnalazioni: organismodivigilanza231@bancaponti.it.

L'indirizzo di posta ordinaria è:

Organismo di Vigilanza c/o Banca Cesare Ponti

Piazza Duomo, 19

20121 Milano.

8 Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* ("GDPR")

Banca Cesare Ponti, società per azioni con sede in Milano, piazza Duomo 19, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* ("GDPR") rende noto che i dati personali acquisiti mediante la segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime", il conferimento dei dati personali del segnalante appare facoltativo ed un rifiuto di quest'ultimo in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Organismo di Vigilanza di BCP. Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e BCP, mediante il proprio O.d.V., si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente malafede.

BCP ricorda, inoltre, che i dati forniti devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'Organismo di Vigilanza sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali forniti dal segnalante non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, è possibile

conoscere i propri dati ed esercitare i diversi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* ("GDPR") relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione, ecc.).

Per l'esercizio dei succitati diritti, occorrerà rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza, i cui membri sono autorizzati dal Titolare al trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* ("GDPR") tramite casella di posta elettronica organismodivigilanza231@bancaponti.it tramite posta ordinaria all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza c/o Banca Cesare Ponti S.p.A., Piazza Duomo, 19 – 20121 Milano.

9 Gestione delle segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza

Le fasi in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed accertamento:

- ricezione: l'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni direttamente dal segnalante o tramite il responsabile di funzione nella propria casella *e-mail* o nella casella postale sopraindicate;
- istruttoria ed accertamento: l'O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Banca per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Banca di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del MOG e/o del Codice Etico, ovvero l'O.d.V. abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'O.d.V. procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni all'Amministratore Delegato e, alla prima riunione possibile, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

10 Archiviazione della documentazione

L'O.d.V. è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

I documenti in formato elettronico sono conservati in una "*directory*" protetta da credenziali di autenticazione conosciute solo dai componenti dell'O.d.V. e dai soggetti espressamente autorizzati dall'O.d.V.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, in coerenza con quanto enunciato ai punti 6.2 (anonimato) e 7 (Modalità di segnalazione) della presente procedura, l'O.d.V. si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati. L'O.d.V. informerà il Consiglio di Amministrazione in merito alle segnalazioni che si rivelino infondate e che reputi essere state inviate dal segnalante con dolo o colpa grave.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito ai componenti dell'O.d.V. ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall'O.d.V.

11 Facsimile di Modulo Segnalazione all'O.d.V.

Modulo Segnalazione all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", ovvero della violazione o dell'elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico di Banca Cesare Ponti S.p.A..

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE

--

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALEZIONE:

--

DATI DEL SEGNALEANTE (IN CASO DI SEGNALEZIONE NON ANONIMA)

Nome: Cognome: Unità Organizzativa: Telefono: E-Mail:

Data

--

Firma

--

Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR")

Banca Cesare Ponti società per azioni con sede in Milano, Piazza Duomo 19, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR") rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001. Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime", il conferimento dei Suoi dati appare facoltativo ed un Suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Organismo di Vigilanza di Banca Cesare Ponti S.p.A. (di qui in avanti più semplicemente O.d.V.). Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e Banca Cesare Ponti S.p.A., mediante il proprio O.d.V., si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente malafede. Banca Cesare Ponti S.p.A. ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione. Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, è possibile conoscere i propri dati ed esercitare i diversi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR") relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione, ecc.).

Per l'esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all'O.d.V., i cui membri sono autorizzati al trattamento dal Titolare ai sensi del Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR"), tramite casella di posta elettronica organismodivigilanza231@bancaponti.it o, tramite posta ordinaria presso l'Organismo di Vigilanza c/o Banca Cesare Ponti S.p.A., Piazza Duomo, 19 - 20121 - Milano.